



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e disposizioni varie".

Relazione

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7)

Con la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5 comma 16, sono consentiti interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e pertanto solamente volti alla prevenzione dagli eventuali danni causati dal verificarsi delle condizioni di rischio (prevalentemente generate da eventi calamitosi quali i fenomeni alluvionali più o meno intensi) con esclusione, pertanto, delle altre tipologie di interventi comunque connessi a tali accadimenti.

Tra queste altre tipologie sono senz'altro ricompresi gli "interventi di ripristino delle infrastrutture" danneggiate a seguito di eventi calamitosi che risultano altrettanto necessari e prioritari al fine di consentire alle popolazioni il riavvio alle attività ordinarie ma anche il ripristino in condizioni di maggior sicurezza delle stesse infrastrutture .

É stato pertanto prevista la possibilità che la programmazione dello stanziamento ricomprendesse una più ampia categoria di interventi in linea con la finalità generali della norma volta a dare soluzione alle problematiche comunque connesse al rischio idrogeologico. Ciò anche in considerazione del limitato campo di intervento assicurato dai ridotti stanziamenti disponibili a fronte dei danni causati dal recente evento alluvionale denominato "Cleopatra" che ha colpito diversi territori in tutta la Sardegna.

Art. 2

Interventi urgenti di ampliamento o costruzione di cimiteri

La legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 ha autorizzato una spesa per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, di cui alla precedente legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, pari a complessivi € 4.200.000 nel triennio 2013-2014-2015 che successivamente è stata ridotta con la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 di un importo di € 2.600.000.

In considerazione delle gravi problematiche evidenziate dalle amministrazioni comunali connesse alle carenze di spazi sufficienti per le tumulazioni, come emerse a seguito dell'espletamento di apposita selezione pubblica tra le amministrazioni richiedenti, si ritiene necessario ed urgente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ripristinare, negli anni 2014 e 2015, lo stanziamento originariamente destinato all'ampliamento e la costruzione di cimiteri.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12

L'operatività delle norme che consentono la concessione di contributi per gli interventi di messa in sicurezza delle opere di sbarramento minori di cui alla L.R. 31 ottobre 2007, n. 12, assicurata dalla rinnovata copertura finanziaria, determina l'esigenza di aggiornare i riferimenti normativi ai mutati regolamenti comunitari ed, in particolare, il massimale della contribuzione che passa da € 7.500 a € 15.000.

Art. 4

Contributi ai proprietari/gestori per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo delle dighe di competenza regionale L.R. n. 12/2007 e proroga dei termini.

Attualmente sono presenti nel database del "Catasto Dighe" di competenza regionale, infrastrutture regolamentate dalla L.R. n. 12/2007 recante "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna" un numero pari a 481 sbarramenti di cui:

- n. 8 relativi ad istanze di nuova realizzazione;
- n. 89 relativi ad istanze di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (art. 25 dell'Allegato A della legge regionale n. 12/2007) ;
- 54 relativi ad istanze di approvazione tecnica in sanatoria finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (art. 26 dell'Allegato A della legge).

Per i restanti 330 sbarramenti censiti nel catasto dighe non risulta presentata alcuna istanza.

Va posto in evidenza che relativamente alle istanze presentate ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione. Questo accade in generale per l'inottemperanza da parte dei proprietari/gestori a realizzare gli studi e lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza degli sbarramenti. Lo scenario che si viene a produrre è il seguente:

a) ai proprietari/gestori che hanno presentato istanza a norma delle legge n. 12/2007, ma non hanno ottemperato alle richieste istruttorie dovrà essere necessariamente dato il diniego alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiesta di autorizzazione e conseguentemente prescritta la demolizione dello sbarramento come previsto dall'art. 5 comma 4 della legge.

Si evidenzia inoltre che per diversi sbarramenti sono state riscontrate condizioni tali da non garantire la sicurezza, questo ha condotto alla necessità di ordinare lo svasso talvolta parziale, talvolta totale degli stessi sbarramenti. Tali circostanze ancorché obbligate da superiori ragioni di sicurezza implicano inevitabilmente la perdita di risorsa idrica particolarmente preziosa per la campagna antincendi.

b) ai proprietari/gestori che non hanno presentato istanza, in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 legge, ad avvenuto controllo e verbalizzazione da parte del corpo forestale, dovranno applicarsi le sanzioni di demolizione e pecuniarie. Risultano numerosi i verbali trasmessi dal corpo forestale ai Geni Civili. Occorre sottolineare che per questi invasi ad oggi non si ha notizia riguardo lo stato di efficienza idraulica, statica e di manutenzione. Questa incertezza in merito allo stato di consistenza di tali sbarramenti va a scapito della sicurezza della popolazione.

Come è stato sottolineato dalle associazioni di categoria degli agricoltori ed anche da parte di alcune amministrazioni comunali, l'applicazione della legge n. 12/2007 comporta uno sforzo economico e gestionale al quale sia il comparto agricolo, per il quale gran parte degli invasi sono destinati, sia il comparto pubblico non riescono a fare fronte.

Affinché possa darsi applicazione alla legge n. 12/2007 limitando i disagi ed i costi per i gestori pubblici e privati con la L.R. n. 12/2013 art 5 comma 33 "al fine di assicurare la tutela e l'incolumità delle persone e delle infrastrutture" è stata prevista la concessione di contributi a fondo perduto per gli interventi di messa in sicurezza di tali infrastrutture nella misura del 50% del costo dell'investimento ammesso nel rispetto dei regolamenti comunitari in materia di aiuti e quindi entro il limite di €15.000.

Essendo stata recentemente defanziata tale norma, con il presente disegno di legge si propone il rifinanziamento urgente seppur limitato ad un primo stanziamento, nell'anno 2014, di € 600.000. Analogamente a quanto previsto nell'ultimo periodo della richiamata L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 33, viene proposto la proroga del termine previsto dalla L.R. n. 17/2011, art. 1 comma 2 (termine per la presentazione della domanda di prosecuzione esercizio o di autorizzazione in sanatoria).

Si evidenzia che sono numerose le piccole dighe realizzate con contributi dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e, inoltre, che l'Ente Foreste gestisce numerosi sbarramenti, che necessitano di interventi di messa a norma, utilizzati prevalentemente a scopi antincendio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'accesso al contributo sarà regolato in conformità alle previsioni della legge n. 12/2007 e perciò sarà rivolto a coloro che presenteranno istanza di:

- demolizione dello sbarramento (art. 31 dell'Allegato A della legge);
- autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (art. 25 dell'Allegato A della legge);
- approvazione tecnica in sanatoria (art. 26 dell'Allegato A della legge).

Potranno essere esclusi dal bando gli sbarramenti facenti parte del Sistema Idrico Multisetoriale regionale in quanto hanno, o avranno, la possibilità di usufruire di altri canali di finanziamento pubblico.

Art. 5

Norme in materia di servizio idrico integrato

La legge regionale 30.6.2011, n. 12, contiene agli articoli 6 e 18, comma 42, due disposizioni che presentano portata e finalità differenti. L'art. 6 prevede, mediante lo stanziamento di risorse, azioni mirate a garantire la continuità del Servizio idrico integrato, tra le quali la partecipazione al capitale sociale. L'art. 18, quale disposizione di carattere generale, pone limiti di intervento finanziario alla Amministrazione regionale ed agli enti a favore delle società partecipate con gli ultimi esercizi in perdita. Tali disposizioni contenute nella medesima legge rappresentano la volontà del legislatore di sottrarre il gestore del Servizio Idrico Integrato all'applicazione dell'art. 18.

Il testo ora proposto consente di estendere la deroga anche agli stanziamenti recati dalla L.R. 15.3.2012, n. 6 (euro 45.000.000 per il 2012, euro 55.000.000 per il 2013 e euro 28.000.000 per il 2014), ed ad altri che il legislatore deciderà di destinare, per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 30.6.2011 n. 12, che sono stati destinati ad azioni mirate alla partecipazione al capitale sociale della società Abbanoa conformemente a quanto previsto dalla decisione della CE che autorizza l'aiuto alla ristrutturazione della società.